

**SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

**COMUNICATO SALDO IMU 2015**

**SCADENZA 16 DICEMBRE 2015**

**GUIDA INFORMATIVA**

L'IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA per l'anno 2015 **non è più dovuta per le seguenti fattispecie:**

- **ESCLUSIONE da IMU per l'ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO e relative PERTINENZE. Continua ad applicarsi IMU solo per le abitazioni principali di lusso censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1 comma 707 lett. b) punti 1) e 2) della Legge di Stabilità 2014 – L. n. 147/2013)**
- **ESCLUSIONE da IMU per le UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE per Legge o per Regolamento comunale, e relative PERTINENZE (si applica il tributo TASI – taxa servizi indivisibili) ovvero:**
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  3. la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all'art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013;
  5. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  6. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata.
  7. **“novità 2015”** introdotta dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Come nell'anno precedente:

- **E' versata al Comune l'intera IMU relativa a tutte le tipologie di immobili soggette ad imposta:** Terreni, Aree Fabbricabili, Fabbricati cat. A, B, C, abitazioni principali di lusso, fatta eccezione per gli immobili di cat. D. Per questa tipologia di immobili è riservata allo Stato l'imposta determinata ad aliquota base 0,76 per cento, mentre al comune spetta la sola imposta residuale sulla base della specifica aliquota deliberata.

l'Imposta IMU è quindi dovuta per tutti quegli immobili come di seguito elencati e **Le aliquote APPLICABILI PER IL SALDO DELL'ANNO 2015 SONO QUELLE in vigore per l'anno 2015 di cui alla Delibera C.C. n. 27 del 04/07/2015**

### **IMU DOVUTA**

1. **abitazioni principali di lusso iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9** ( per le quali l'imposta è dovuta secondo le modalità previste per l'anno 2012 e 2013 (aliquota del 3,30 per mille con detrazione di Euro 200,00);
2. **aliquota ordinaria** 9,60 per mille (uffici, negozi, unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti concordati, art. 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98);
3. **aliquota ordinaria** 9,60 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a parenti entro il 1° grado (genitori/figli);
4. **aliquota ordinaria** 9,60 per mille per i terreni agricoli;
5. **aliquota** 10,60 per mille (per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nel punto precedente (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2 - C/6 - C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all'abitazione principale).
6. **aliquota** 10,60 per mille per le aree fabbricabili.

Per tutti gli **immobili gruppo catastale D** l'IMU calcolata ad aliquota base è riservata allo Stato (7,6 per mille Cod.Tributo 3925) e solo l'eccedenza spetta al Comune (cod.tributo 3930)

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:

Categorie catastali	Coefficienti
Categoria A (ad esclusione dell'A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
Categoria B e C/3, C/4 e C/5	140
Categoria A/10	80
Categoria C/1	55
Categoria D (ad esclusione del D/5)	<b>65 (dal 01/01/2013)</b>
Categoria D/5	80

2. La base imponibile per le **aree edificabili** è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione;

Nella compilazione del Mod. F24 per il pagamento:

- il **Codice Catastale del Comune di Riolo Terme** da indicare è: **H302**

- i codici tributo sono:

CODICI	VERSAMENTO	Modello F24	
3912	IMU	Abitazione Princ e Pertinenze di lusso	COMUNE
3916	IMU	Aree Fabbricabili	COMUNE
3918	IMU	Altri Fabbricati	COMUNE
3925	IMU	Imm. Prod Cat D	STATO
3930	IMU	Imm. Prod Cat D incremento	COMUNE

### VERSAMENTO- IMU

Il versamento della seconda rata **IMU** è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2015 sulla base delle aliquote stabilite dal Comune di Riolo Terme con Delibera Consiliare n. 27 del 04/074/2015, detratto l'acconto già versato.

**IL SALDO IMU per l'anno 2015 deve essere effettuato entro mercoledì 16 dicembre 2015 con le seguenti modalità:**

- **Modello F24** disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali. Il modello deve essere compilato inserendo i codici tributo già citati nella prima parte della presente guida ed indicando il **Codice Ente del Comune di Riolo Terme: H302**;

Per scaricare il modello F24:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Modello+e+istruzioni+F24/>

- **Bollettino di c/c postale:** reperibile presso tutti gli uffici postali, è soggetto alle commissioni postali e deve essere compilato un bollettino per ciascun Comune di ubicazione degli immobili. Il numero di c/c, unico per tutto il territorio nazionale, è: 1008857615.

## UTILITA'

- **CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU** : è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune [www.comune.rioloterme.ra.it](http://www.comune.rioloterme.ra.it)
- **RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

**RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti, collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI

<http://www.agenziaterritorio.gov.it><http://www.agenziaterritorio.gov.it>

### **Per ulteriori informazioni**

Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – **Stefania Colella**

 **0546 77407**  **0546 70842**  [stefaniac@comune.rioloterme.ra.it](mailto:stefaniac@comune.rioloterme.ra.it)

PEC [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)  
[pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)